



# *Regione Puglia*

<sup>1</sup>

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n.239/A V Legislatura

D.D.L. N. 32 DEL 26/9/1994

**"Disciplina delle procedure per gli accordi di  
programma".**

R E L A Z I O N E

2

L'accordo di programma, come é noto, é l'ultima forma di cooperazione prevista per gli Enti locali dalla legge di riforma.

Tale legge (142/90), ne ha generalizzato l'applicazione stabilendo, all'art.27 che per l'attuazione e la definizione di opere e di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Province, Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Presidente della Regione, o il Presidente della Provincia o il Sindaco, promuova la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e stabilire i connessi adempimenti.

L'accordo di programma é dunque la forma di coordinamento più ampia possibile tra varie amministrazioni ed é funzionale allo scopo di concentrare in un unico procedimento decisionale, iter burocratici altrimenti frammentati in sub-procedimenti di competenza delle varie amministrazioni, destinati poi a venir modificati nel provvedimento finale.

**Art. 1**  
**Contenuto degli accordi di programma**

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attivita' necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali, universita', istituti di ricerca, UU.GS.LL., o comunque di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonche' consorzi e societa' a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della Legge n. 142/90 "Nuovo ordinamento delle autonomie locali".

2. Ai fini di cui al comma precedente sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi di intervento previsti dal piano regionale di sviluppo, degli altri piani e programmi regionali di settore, nonche' quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

**Art. 2**  
**Procedure per la promozione degli accordi di programma**

1. Il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale promuove, anche su richiesta di uno o piu' soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta Regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
- b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla Giunta Regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, e' data adeguata pubblicita' per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta Regionale, il Presidente o il Vice Presidente della Giunta stessa provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al successivo art. 3.

**Art. 3**  
**Comitato per l'accordo di programma**

1. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al secondo comma dell'art. 2 interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il comitato per l'accordo di programma.

2. Il comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta.

3. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purche' l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

**Art. 4**  
**Compiti del comitato**

1. Al comitato di cui all'art. 3 compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entita' delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;

d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre al Presidente o al Vice Presidente della Giunta Regionale, che le dispone con decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi", da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime.

**Art. 5**  
**Definizione dell'accordo di programma**

1. L'accordo di programma deve prevedere:

- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazioni dei tempi relativi;
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalita' di attuazione;
- e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilita' per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- f) le sanzioni per gli inadempimenti;
- g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta Regionale e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonche' le modalita' di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;
- i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) dell'art. 4.

2. L'ipotesi di accordo di programma e' deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, e' sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Vice Presidente.

6#

**Art. 6**  
**Effetti dell'accordo di programma**

1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77.
2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al primo comma dell'art. 1.
3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali queste devono essere approvate dal Consiglio Regionale.
4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

**Art. 7**  
**Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione**

1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma dell'art. 1, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunità Montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, primo comma, delle Legge n. 142/90, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 2.
2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della Legge n. 142/90, nonché al collegio di cui al sesto comma di detto articolo.